

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, NONCHE' PER LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E NOTARILI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 26.11.2025 - DELIBERAZIONE N. 120
IL SEGRETARIO MAURIZIO AMADORI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, NONCHE' DELLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI e NOTARILI

Visto il D.Lgs. 31/03/2023 n. 36, che in materia di contratti pubblici ha sostituito le previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., abrogandolo (a decorrere dal 01/07/23, ex art. 226 D.Lgs. 36 cit.);

Visto, in particolare, l'art. 13 D.Lgs. 36/2023 cit. che prevede, per i contratti esclusi, i contratti attivi e i contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto, che l'affidamento avvenga *"tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3"* ovvero dei principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato;

Considerato che l'applicazione del D.Lgs. 36/2023 ai settori speciali presenta un regime autonomo e specifico, che si differenzia da quello applicato ai settori ordinari;

Visto l'articolo 141 del Codice definisce l'ambito di applicazione per gli enti che operano nei settori speciali elencando al comma 3, in modo tassativo, quali specifiche disposizioni del Codice si applicano a questi contratti;

Visto l'art. 56, D.Lgs. 36/2023 ("Appalti esclusi nei settori ordinari"), che al comma 1 (lettera h) indica una serie di servizi legali;

Considerato che sebbene l'art. 141, comma 3, DLgs cit. per i settori speciali, non richiami il citato articolo 56, deve comunque ritenersi che l'esclusione, per i servizi qui considerati, sia riferibile anche agli enti operanti nei settori speciali, e ciò quantomeno in forza dell'art. 21 ("Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi") Direttiva 2014/25/UE, di cui il D.Lgs. 36/2023 è normativa nazionale di recepimento;

Considerato che i principi fissati dagli artt. 1-2-3 DLgs 36 cit., richiamati, con tra gli altri l'art. 13, dall'art. 141 per i settori speciali, non sono in assoluto coincidenti con quelli previsti nel regime previgente per l'affidamento dei contratti esclusi dall'applicazione del codice (art. 4 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e apportano la novità costituita dalla configurazione, quali categorie autonome, dei criteri del risultato e della fiducia;

Visto il D.Lgs. 31/12/2024 n. 209 (c.d. correttivo appalti) che non ha introdotto modifiche a quanto suesposto;

Visto il D.Lgs. 33/2013 ("Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") così come modificato dal Decreto legislativo n. 97/2016;

Vista la Legge 21 aprile 2023 n.49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

Vista la Delibera ANAC la Delibera n. 303 del 1 aprile 2020 (Affidamento di incarichi di patrocinio legale - richiesta di parere);

Visto l'art. 225, ultimo comma D.Lgs. n. 36/2023 cit., in cui è disposto che, *"in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati"*;

Considerato che il "Regolamento interno per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, nonché per le modalità di conferimento degli incarichi legali e notarili", adottato in materia da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., non appare più in linea con le modifiche legislative intervenute;

Viene emanato il seguente *"Regolamento interno per la disciplina del contenzioso giudiziale e stragiudiziale, nonché per le modalità di conferimento degli incarichi legali e notarili"*, che abroga e sostituisce integralmente quello approvato dal Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. nella seduta del 15.12.2017 (Deliberazione n. 157/2017).

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

I. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento dei servizi legali esclusi dalla applicazione del Codice Appalti, di cui art. 21 lettera c, sub i e ii, Direttiva 2014/25/UE (trasposti nei settori ordinari all'art. 56, co 1, lett. h), D.Lgs. 36/2023), da parte di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. (da ora, anche, "Società").

ART. 2
COMPETENZE DEGLI UFFICI

I. Il Servizio Affari Societari e Legali, di concerto con il Responsabile del Servizio / Settore / Area interessato dalla vertenza, intraprende ogni iniziativa finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi della Società.

II. All'esito di una valutazione congiunta della vertenza da parte del Responsabile Servizio Affari Societari e Legali e del Responsabile del Servizio/Settore/Area interessato, qualora si ritenga opportuno conferire l'incarico ad un legale esterno per la tutela dei diritti e degli interessi della Società, il Responsabile del Servizio/Settore/Area interessato dalla vertenza dovrà consegnare al Responsabile Servizio Affari Societari e Legali tutti gli atti ed i documenti utili per programmare il conferimento dell'incarico, accompagnati da una dettagliata relazione interna, da valersi anche come documento di base per una collegata apertura del potenziale sinistro sulle polizze aziendali di pertinenza, a partire dalla polizza di tutela legale. Delle attività verrà data comunicazione al Presidente e al Direttore Generale.

III. L'avvio del contenzioso è subordinato all'approvazione dell'organo apicale competente.

IV. Il conferimento dell'incarico al legale avviene nel rispetto delle regole interne aziendali attinenti alla segregazione di funzioni interne e di distribuzione delle deleghe.

V. Il Servizio Affari Legali e Societari, di concerto con il Responsabile del Servizio/Settore/Area interessato dalla vertenza, curerà i seguenti aspetti in materia di contenzioso:

1) adozione dei provvedimenti necessari per il conferimento degli incarichi ai professionisti, contatti con gli stessi, impegno e liquidazione delle spettanze professionali;

2) istruttoria dei procedimenti stragiudiziali e giudiziali attraverso l'esame degli atti e l'eventuale redazione di relazioni istruttorie;

3) tenuta ed aggiornamento dell'archivio corrente del registro degli incarichi mediante compilazione della sintesi alle vertenze, collegata al cd. fondo rischi.

VI. L'apertura del contezioso nella relativa voce a bilancio sarà proposta dal Responsabile Servizio Affari Societari e Legali di concerto con il Responsabile dell'Area Amministrazione, Finanza, Pianificazione e Controllo di Gestione.

ART. 3
AVVOCATI

I. Gli Avvocati ammissibili al conferimento di incarichi da parte della Società dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) regolare iscrizione da almeno cinque anni, anche se non continuativi, all'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della sede forense di appartenenza; equivale a detto requisito la regolare iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Magistrature Superiori. Ai fini del periodo minimo di iscrizione, in caso di trasferimento da altro Foro valgono anche i regolari periodi di iscrizione precedenti;

b) regolare pagamento dei contributi dovuti ed esigibili dalla Cassa Forense, ovvero regolare ottemperanza alle richieste di pagamento nei termini e con le modalità indicate dalla Cassa Forense;

c) insussistenza di cause ostative, a norma di legge, a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi comprese le sanzioni ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 08/06/2001 n° 231;

d) insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., per reati in danno di una P.A. ovvero per reati commessi con dolo o colpa grave;

e) insussistenza di sanzioni disciplinari negli ultimi cinque anni;

f) insussistenza di situazioni di incompatibilità/conflicto di interesse nel rappresentare e difendere gli interessi della Società, come previsto dall'Ordinamento giuridico e dal Codice deontologico forense, salvo il dovere di astensione dall'assumere la difesa degli interessi della Società quando ciò possa interferire con altra situazione, anche non professionale, in essere;

g) disponibilità ad accettare incarichi da parte di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. con impegno a non assumere rapporti di patrocinio contro Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.;

h) copertura assicurativa per RC professionale, in corso di validità e con un massimale adeguato (minimo un milione di euro per singolo professionista);

i) Insussistenza, in capo al professionista, di altre cause di incompatibilità/inconferibilità previste dalla legge o dal codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori di Romagna Acque soc. Fonti

S.p.A. (visionabile nel sito Internet al link: <https://societatrasparente.romagnacque.it/amm-trasparente/modello-organizzativo-231-01>).

j) Insussistenza, per quanto compatibili, delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023.

II. Anteriormente al conferimento dell'incarico il professionista (oltre alla dichiarazione sui requisiti richiesti al comma I, i dati anagrafici, il domicilio professionale, la sede forense di appartenenza, la espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento), dovrà attestare, sotto forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e secondo lo schema in allegato al presente Regolamento (all. 1) corredata da curriculum in formato europeo (per gli Studi Associati: per ogni singolo professionista):

a) le eventuali assunzioni di precedenti incarichi, di qualunque natura, per conto di Pubbliche Amministrazioni, Società in house, Società a partecipazione pubblica;

b) le materie specificamente curate ed approfondite nel corso del proprio iter professionale anche ai fini della formazione continua;

c) la data di prima iscrizione all'Albo degli Avvocati del Foro di competenza ed eventuali successive variazioni o iscrizioni presso altro Ordine;

d) la data di conseguimento dell'eventuale abilitazione al patrocinio presso le Giurisdizioni Superiori;

e) il settore giuridico delle principali attività professionali svolte;

f) le eventuali specializzazioni possedute;

g) le eventuali pubblicazioni giuridiche a proprio nome;

h) l'autorizzazione alla pubblicazione del curriculum per i fini istituzionali della società e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

A quanto precede potrà essere allegata una scheda, appendice al curriculum, riepilogativa dei principali casi trattati nel corso della attività professionale, nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e secondo lo schema in allegato (all. 2) al presente Regolamento, il tutto sottoscritto, anche con firma digitale (in formato pades), dal professionista.

III. Quanto richiesto dovrà essere presentato dal professionista, a cui viene conferito l'incarico, ove detti atti non siano stati trasmessi alla Società nei dodici mesi precedenti, salva la ripresentazione in caso di variazioni dei requisiti dichiarati.

IV. I professionisti e gli studi professionali associati (questi ultimi per ogni singolo professionista) potranno presentare in qualsiasi momento il proprio curriculum professionale aggiornato, nonché la scheda riepilogativa dei principali casi trattati nel corso dell'attività professionale, che sostituiranno quelli precedentemente presentati.

V. Le controversie saranno distinte per ambiti: A) civile; B) lavoro; C) penale; D) amministrativo; E) tributario. Ogni professionista potrà essere incaricato per le controversie, per cui è abilitato, ricomprese negli ambiti per i quali egli avrà attestato le relative competenze professionali.

VI. E' onere del professionista comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni che determinano o possono determinare il venir meno dei requisiti richiesti, di cui alle lettere da a) a j) del precedente comma I, ferma restando la possibilità di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. di verificarne la sussistenza/persistenza in ogni momento.

VII. La candidatura spontanea, da parte del professionista, non comporta alcun diritto ad ottenere incarichi e non è prodromica al conferimento dell'incarico.

ART. 4

CONFERIMENTO DELL'INCARICO E OBBLIGHI CONNESSI

I. Comunque osservati, per quanto compatibili, i disposti degli artt. 94, 95, 98 D.Lgs 36/2023, il servizio di tutela legale, giudiziale o stragiudiziale, di cui all'articolo 1 del presente regolamento, potrà essere affidato a professionisti, singoli o associati, in possesso dei requisiti indicati nel presente Regolamento.

II. Il conferimento di ogni singolo incarico (salvi i casi in cui la lite sia gestita direttamente, con oneri a suo carico, da Compagnia di Assicurazione in forza del contratto stipulato tra questa e Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.) sarà disposto su valutazione discrezionale della Società.

III. Non possono comunque essere affidati incarichi a coloro che abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro Romagna Acque o presentino un qualsiasi, anche potenziale, conflitto di interessi con la Società.

IV. Per il conferimento dell'incarico si terrà considerazione: della qualificazione professionale nell'ambito della controversia; della capacità di patrocinare la Società in piena autonomia; delle specifiche esperienze professionali e/o specializzazioni possedute in relazione al tipo e all'oggetto dell'incarico; dell'eventuale trattazione in passato, correttamente eseguita, della medesima materia per conto della Società; del mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad un unico professionista.

V. Nelle controversie c.d. "seriali" (per tali intendendosi quelle in materia di: risarcimento danni derivante da rotture di condotte; azioni possessorie; servitù; inadempimenti contrattuali; sinistri stradali;

sanzioni amministrative in genere) di ordinario impatto economico per la Società, il conferimento dell'incarico avverrà inoltre secondo il criterio di equa ripartizione degli incarichi, anche con riguardo alla parità di genere, salvi i casi di consequenzialità tra incarichi ovvero di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto di servizio legale già in affidamento, quando l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere al principio del risultato ex art. 1 D.Lgs. 36/2023 e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., comunque salva la facoltà per la Società, a suo insindacabile giudizio, per controversie/questioni ritenute di particolare rilievo/importanza/complessità, di conferire l'incarico a professionista ritenuto qualificato in virtù del curriculum comunque acquisito.

VI. Il professionista incaricato dovrà assolvere il mandato ricevuto secondo la dovuta diligenza professionale, nel rispetto della disciplina civilistica e delle regole deontologiche, osservando altresì le disposizioni dei successivi commi VII, VIII, IX.

VII. Il professionista dovrà inoltre impegnarsi alle seguenti specifiche attività nel corso dell'incarico ricevuto:

a) redazione, se richiesto, di parere scritto in relazione all'incarico ricevuto, con valutazione di opportunità/convenienza del ricorso alla Autorità Giudiziaria (anche in relazione alla impugnazione di provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato);

b) definizione delle linee difensive in accordo con la Società;

c) redazione degli atti processuali inerenti allo svolgimento dell'incarico ricevuto, portando a conoscenza della Società, con debito anticipo rispetto al deposito, i contenuti degli atti difensivi;

d) predisposizione di eventuali atti di transazione della vertenza in accordo con la Società;

e) corrispondenza informativa all'esito di ogni singola udienza o attività espletata.

VIII. Il professionista deve impegnarsi a tutelare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti di qualsiasi natura dei quali venga a conoscenza durante le fasi preliminari o nel corso dell'incarico ricevuto, nonché a rispettare le disposizioni del Reg. UE 2016/679, quanto ulteriormente previsto dal Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), così come revisionato alla luce del D.Lgs. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alla disciplina comunitaria, e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

IX. Il conferimento dell'incarico comporta per il professionista la adesione ai principi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ed attuato dalla Società, con tutti i relativi allegati, e l'impegno a rispettarne, e a farne rispettare ad eventuali suoi collaboratori, i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo, come visionabili sul sito internet aziendale; con conseguente obbligo a tenere un comportamento tale da non esporre Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001. Il professionista deve altresì impegnarsi al rispetto delle disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori di Romagna Acque soc. Fonti S.p.A. (pubblicamente accessibili nel sito Internet al link: <https://societatrasparente.romagnacque.it/amm-trasparente/modello-organizzativo-231-01>).

X. In caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'assunzione dell'incarico, e comunque in caso di inosservanza di quanto sopra da parte del professionista, la Società, su proposta del Servizio Affari Societari e Legali, potrà a proprio insindacabile giudizio revocare il mandato conferito, comunicando la revoca al soggetto interessato.

XI. L'atto con cui viene conferito l'incarico, nel rispetto delle regole interne di segregazione delle funzioni e di attribuzione delle procure, dovrà espressamente riportare il seguente contenuto:

a) l'indicazione del valore della causa/vertenza;

b) il compenso professionale ritenuto equo e proporzionato all'opera prestata, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, determinato secondo le previsioni di cui al successivo art. 5, comma II;

c) l'inserimento, in allegato al riferimento autorizzativo, della lettera di incarico da inviare al professionista con l'impegno di questi, mediante sottoscrizione della medesima lettera di incarico e della modulistica a corredo di:

- rispettare gli obblighi di legge, ivi compresa la tracciabilità dei flussi finanziari, e deontologici nell'assolvimento del mandato ricevuto, nonché le previsioni del presente Regolamento e in particolare quanto stabilito all'art. 4, commi VII, VIII, IX;

- alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere alla Società in ordine alla sussistenza, o meno, di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato o per procedere al recupero delle spese di lite;

- presentare un parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione stragiudiziale o giudiziale, anche in accordo con l'assicuratore, ove attivato il rapporto assicurativo;

XII. Anteriormente al conferimento dell'incarico il professionista avrà fatto pervenire alla Società le attestazioni e la documentazione richieste, come indicate al presente articolo e al precedente art. 3.

ART. 5
COMPENSI PROFESSIONALI

I. Il conferimento dell'incarico comporta a favore del professionista il diritto al compenso per l'opera professionale prestata.

II. Il compenso, equo e proporzionato all'opera prestata, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, sarà determinato tenendo conto del preventivo, indicante i compensi distinti per fasi, che il professionista ha l'onere di trasmettere alla Società anteriormente al conferimento dell'incarico, nel rispetto delle disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Gli oneri di domiciliazione sono comunque da intendersi ricompresi nel compenso indicato nell'atto con cui viene conferito l'incarico.

III. I compensi professionali saranno corrisposti nel termine massimo di sessanta giorni, decorrenti dal fine mese della data di emissione della fattura da parte del professionista.

IV. Nel corso dell'incarico il professionista potrà richiedere acconti in misura non superiore al 50% del compenso pattuito, con pagamento a 60 gg data fattura fine mese.

V. Le anticipazioni, eventualmente sostenute per conto della Società, se richieste dal professionista, saranno rimesse alla prima data utile (fine mese/metà mese).

VI. In caso di liquidazione delle spese di lite in favore della Società di importo superiore a quello riconosciuto al professionista all'atto del conferimento dell'incarico, la conseguente differenza sarà corrisposta, a richiesta del professionista, nel solo caso e nella misura in cui essa venga recuperata dalla controparte.

VII. Sono fatte salve le erogazioni di acconti, ovvero dell'intero onorario, anche con tempistiche differenti, laddove motivate.

ART. 6
NOTAI

Le disposizioni previste dagli articoli dagli articoli da 2 a 5 sono richiamate, in quanto compatibili, per il conferimento degli incarichi, di cui art. 21 lettera c, sub iii, Direttiva 2014/25/UE (trasposti nei settori ordinari all'art. 56, co 1, lett. h), D.Lgs. 36/2023), da parte di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. ai Notai, nel rispetto del principio di territorialità della competenza di cui alla Legge professionale Notarile (Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e s.m.i.).

ART. 7
ALTRI SOGGETTI

Le disposizioni previste dagli articoli dagli articoli da 2 a 5 sono altresì richiamate, in quanto compatibili, per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 1 a professionisti diversi, regolarmente iscritti negli Albi tenuti dai rispettivi Ordini professionali, o comunque a soggetti appositamente abilitati all'esercizio della difesa innanzi alle magistrature, qualora la assistenza tecnica in giudizio obbligatoria possa essere svolta da dette figure.

Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con deliberazione n. 157 del 15.12.2017 a decorrere a decorrere dal **01 dicembre 2025**.

Il Presidente, Avv. Fabrizio Landi